



ESTRATTO

Circolare ANIA 244 del 6/7/2006 alle IMPRESE ESERCENTI LE ASSICURAZIONI AUTO

Decreto Legge 4/7/2006 n°223 – art. 8

DIVIETO di CLAUSOLE DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA e di IMPOSIZIONE DI PREZZI MINIMI-SCONTI MASSIMI PER L' OFFERTA DI POLIZZE RELATIVE ALL' ASSICURAZIONE R.C. AUTO

Il decreto legge emanato in materia di manovra economica e sviluppo della concorrenza, pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4/7/06, all' art. 8** prevede alcune disposizioni in tema di distribuzione e articolazione tariffaria nell'offerta di contratti di assicurazione obbligatoria r.c. auto **è entrato in vigore il 4/7 u.s. e dovrà necessariamente essere convertito in Legge dal Parlamento entro il termine di 60 gg.**, pena la decadenza del provvedimento.

L' articolo 8 del decreto (che si riporta sul retro) **non entra nel merito della compatibilità di tali disposizioni con la normativa comunitaria in materia di intermediazione assicurativa**, o di esenzione di accordi verticali o con i principi costituzionali sulla libertà di impresa, ma stabilisce che a decorrere dal 4 luglio vi è il **DIVIETO PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, PER GLI AGENTI E PER QUALSIASI INTERMEDIARIO** incaricato dall'impresa assicuratrice dell'offerta di contratto r.c. auto **DI STIPULARE NUOVE CLAUSOLE contrattuali di DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA e di IMPOSIZIONE DI "PREZZI MINIMI O SCONTI MASSIMI"** per l' offerta di polizze r.c. auto (*comma 1*), che sono **NULLE** per contrarietà a norme imperative (*comma 2*).

Le **CLAUSOLE SOTTOSCRITTE PRIMA DEL 4/7** sono **EFFICACI** fino alla loro naturale scadenza, e comunque **NON OLTRE IL 1/1/2008**, data dalla quale i **CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE IN ESCLUSIVA non potranno più contemplare tali clausole** per l' offerta di polizze r.c. auto e **LE CLAUSOLE di IMPOSIZIONE DI "PREZZI MINIMI O SCONTI MASSIMI"** – di norma concepite a tempo determinato - **dovranno cessare definitivamente** alla prima scadenza, e quindi **anche prima del 1/1/2008**.

Inoltre l'**IMPOSIZIONE di un mandato di distribuzione esclusiva e del rispetto di prezzi minimi o sconti massimi** da parte dell'Impresa costituiscono una **intesa restrittiva contraria alla legge 287/1990** – Norme per la Tutela della concorrenza e del mercato – e dal 1/1/2008 verrebbero **sanzionate dall' Autorità Garante** della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (*comma 3*)

Riguardo alle **CLAUSOLE di IMPOSIZIONE DI "PREZZI MINIMI O SCONTI MASSIMI"** occorre precisare che non è condivisibile l'interpretazione letterale della disposizione di legge di consentire all'intermediario di fissare liberamente il prezzo di mercato della polizza r.c. auto (!), ma deve essere interpretata nel senso che l'impresa non potrà più impartire direttive in via sistematica che contemplino, rispetto alla tariffa predisposta, la possibilità di riconoscere sconti secondo limiti e misure preventivamente stabiliti: **gli sconti sul premio di tariffa dovrebbero essere gestiti dagli intermediari a loro carico** e non potrebbero essere automaticamente posti a carico delle imprese.

L' ANIA si riserva di tornare in argomento per gli sviluppi della materia e **UCA, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE A 360°** Vi terrà prontamente informati.

PER MAGGIORI INFO e il testo della LEGGE, ulteriori CIRCOLARI ANIA, ecc, visitate il sito www.uca-assicurazione.com – AREA RISERVATA - NORMATIVA - D. Legge 223 del 4/7/2006 Esclusiva e Flessibilità tariffaria

UCA ASSICURAZIONE